

# UC/0 SPECIAL SAVING

Prodotto di capitalizzazione,  
a premio unico e premi unici aggiuntivi,  
collegato alla Gestione Separata Gesav

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Capitale investito</b>	Corrisponde al premio versato al quale viene sottratto il caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.
<b>Capitale maturato</b>	Si determina incrementando il “capitale investito” di tutte le rivalutazioni annue fino alla data di calcolo delle prestazioni.
<b>Contraente</b>	Cliente retail - diverso dal consumatore individuale, inteso come la persona fisica che stipula per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale - che si impegna alla sottoscrizione del contratto di assicurazione ed al versamento del relativo premio.
<b>Data di decorrenza</b>	Data di riferimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
<b>Gestione separata di attivi</b>	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
<b>Polizza</b>	Documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

## PARTE I – ASSICURAZIONE

### Art. 1 Prestazioni

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi, come riportati al successivo Art.7 – Premi e mezzi di versamento. Generali Italia si riserva la facoltà comunque di accettare ulteriori versamenti di premi unici aggiuntivi.

Su ciascun premio versato è applicato un caricamento pari all'1% del premio stesso.

Il "capitale investito" è pari al premio unico versato ridotto del suddetto costo.

A fronte del versamento del premio unico e di eventuali premi unici aggiuntivi, Generali Italia si impegna a riconoscere alla scadenza contrattuale il pagamento del "capitale maturato complessivo", che corrisponde alla somma degli importi di "capitale maturato" relativi a ciascun premio.

Il "capitale maturato" si determina incrementando il relativo "capitale investito", di tutte le rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali, in base a quanto stabilito dalla Clausola di rivalutazione (Art. 13) e riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali.

Alla scadenza il capitale maturato complessivo sarà almeno pari alla somma dei premi versati maggiorati dello 0,10% (capitale minimo garantito a scadenza).

### Art. 2 Conclusione e durata del contratto

A fronte della ricezione da parte di Generali Italia del modulo di proposta che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Contraente, il contratto si conclude mediante sottoscrizione dello stesso.

Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il versamento del premio unico (data di decorrenza).

Il versamento del premio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del contratto; decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

La durata del contratto, stabilita in 7 (sette) anni, è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

### Art. 3 – Proroga della scadenza

Qualora alla scadenza del contratto non venga richiesto il pagamento della prestazione, la scadenza del contratto stesso si intenderà tacitamente prorogata di un anno, a meno che non venga presentata disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.

### Art. 4 Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Generali Italia<sup>1</sup> per mezzo della medesima agenzia, restituisce al contraente gli importi eventualmente già versati.

Gli obblighi assunti dal Contraente cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

### **Art. 5 Diritto di recesso dal contratto**

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Generali Italia è tenuta al rimborso del premio diminuito dei diritti di quietanza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta lettera raccomandata.

### **Art. 6 Beneficiari**

Beneficiario delle prestazioni ai sensi del precedente art. 1 – Premi e Prestazioni è il Contraente.

## **PARTE II – PREMI**

### **Art. 7 Premi e mezzi di versamento**

Il versamento del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi sono scelti liberamente dal contraente nel rispetto degli importi minimi sotto riportati:

Premio unico iniziale: importo minimo 250.000 euro

Il versamento del premio può avvenire con:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>2</sup>;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- assegno bancario o postale<sup>3</sup> intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>4</sup>;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Nel caso di versamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i versamenti avvengano tramite P.O.S., assegno o bonifico, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario nei casi previsti.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

<sup>2</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>3</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>4</sup> Vedi nota 2.

## PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

### Art. 8 Riscatto

Viene data facoltà al Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto di richiederne il riscatto totale o parziale prima della data di scadenza. L'importo massimo riscattabile sarà pari al "capitale maturato complessivo" diminuito secondo le modalità e con l'applicazione delle commissioni di seguito riportate.

Il "capitale maturato complessivo" corrisponde alla somma degli importi di "capitale maturato" relativi a ciascun premio unico. Il "capitale maturato" si determina incrementando il "capitale investito" (definito all'Art. 1) di tutte le rivalutazioni fino alla data di calcolo del riscatto, come previsto dalla Clausola di Rivalutazione (Art. 13).

L'importo di riscatto sarà pari al minore tra il:

- capitale maturato complessivo al momento della richiesta di riscatto, ridotto di una percentuale dell'1,0% moltiplicata per ciascun anno, e frazione di anno, mancante a scadenza;
- capitale maturato complessivo scontato, in regime di capitalizzazione composta, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di calcolo dell'importo di riscatto e quella di scadenza del contratto, ad un tasso annuo IRS con scadenza pari alla durata residua del contratto, aumentato del 2,00%. Il tasso IRS con scadenza pari alla durata residua si ottiene interpolando linearmente i tassi IRS (calcolati come media tra tasso Denaro e tasso Lettera rilevati nella sezione Tassi a Breve Termine del quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno di calcolo dell'importo di riscatto) in corrispondenza delle durate in anni interi immediatamente precedente e successiva.

L'operazione di riscatto parziale determina il riproporzionamento dei valori contrattuali.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto dalla data della richiesta e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data del pagamento.

## PARTE IV – PAGAMENTI DI GENERALI ITALIA

### Art. 9 Valuta contrattuale

Tutti i pagamenti dovuti sia dal Contraente sia Generali Italia avvengono in euro.

La "valuta contrattuale" è espressa in Euro.

### Art. 10 Pagamenti di Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento debbono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>5</sup> - direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto – unitamente ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, unitamente a :

- poteri di firma del legale rappresentante del contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del contraente (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

### Art. 11 Imposte e tasse

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza.

<sup>5</sup> V. nota 1.

Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.

#### Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto

Generali Italia non opera alcuna ritenuta sui proventi pagati a soggetti che esercitano attività d'impresa.

Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa della contraente.

Se i proventi sono pagati a soggetti che non svolgono attività d'impresa Generali Italia applica un'imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta da Generali Italia e l'ammontare del premio versato dal contraente.

#### Imposta di bollo

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento del pagamento.

L'imposta di bollo non viene applicata qualora il contraente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia.

### **Art. 12 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente. Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>6</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

## **PARTE V – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

### **Art. 13 Clausola di rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Generali Italia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.

A tal fine Generali Italia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione separata GESAV con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento "GESAV" disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### **A) Misura della Rivalutazione**

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata, determinato con i criteri indicati nel Regolamento.

La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno - del rendimento trattenuto da Generali Italia.

Il rendimento trattenuto da Generali Italia è pari all'1,5%.

Inoltre il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,05 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale di rendimento della gestione separata superiore al 2,0%. Ad esempio, qualora il rendimento della gestione separata risulti pari a 2,58%, il valore trattenuto risulterà incrementato di 0,25 punti percentuali assoluti.

Il tasso di rendimento trattenuto corrisponde al margine sul rendimento rilevato che viene trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario.

Il rendimento attribuito al contratto (misura della rivalutazione) può risultare negativo.

<sup>6</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Nel caso di rimborsi erogati dal presente contratto in data diversa dal mese in cui cade la data di rivalutazione annuale, il rendimento finanziario - ai fini del calcolo del rendimento attribuito - è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di richiesta di rimborso.

## **B) Rivalutazione delle prestazioni**

Ad ogni data di rivalutazione del contratto il "capitale investito" relativo a ciascun premio unico viene rivalutato nella misura stabilita alla precedente lettera A).

La rivalutazione del capitale investito relativo a ciascun premio unico è calcolata dalla data di versamento dello stesso.

Qualora il premio sia versato in data diversa dalla data di rivalutazione annuale, la prima rivalutazione relativa al premio è calcolata in pro rata temporis per il periodo che intercorre tra la data di versamento dello stesso e la data di rivalutazione annuale successiva; per i rimborsi nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazioni annuali, l'ultima rivalutazione è calcolata in pro rata temporis per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e la data di richiesta di riscatto, ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma della precedente lettera A).

A ciascuna data di rivalutazione annuale del contratto sarà inoltre inviato al Contraente l'estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:

- premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore dei riscatti parziali pagati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione separata, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali valori trattenuti, misura di rivalutazione.

## **PARTE VI – ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 14 Dichiarazioni**

Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

Il Contraente solleva da qualsiasi responsabilità Generali Italia in ordine all'esattezza degli elementi forniti per la determinazione dei versamenti di premio.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il Contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il Contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 15 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Il presente contratto non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.





[generali.it](http://generali.it)